

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Mariatheresia Obkircher

numero:

87i

del:

2024-12-02

autore:

Mariatheresia Obkircher

Circolare

A tutti i comuni assistiti e ai clienti interessati

Doppia esenzione dall'imposta immobiliare comunale per i coniugi

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale¹ del divieto di doppia esenzione dall'imposta immobiliare comunale IMU² per l'abitazione principale di coniugi o di coppie unite civilmente.

In precedenza, la legge definiva "abitazione principale" l'immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare avessero sia la propria dimora abituale che la residenza anagrafica. Ciò precludeva l'esenzione per una seconda abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza di validi motivi, quali, a titolo esemplificativo, l'esigenza di risiedere in un altro immobile durante i giorni lavorativi.

In Alto Adige, l'imposta immobiliare IMI³ era soggetta ad una regolamentazione identica, che a seguito della pubblicazione della sentenza ha subito un adeguamento in base ai principi ivi contenuti.⁴

Ai Comuni sono quindi pervenute numerose richieste di rimborso dell'imposta immobiliare IMI, presentate dai contribuenti che non hanno potuto applicare l'esenzione per la seconda casa di uno dei coniugi.

Il rimborso spetta soltanto se entrambi i requisiti sono soddisfatti:

- residenza anagrafica
- dimora abituale

Pertanto, prima di procedere al rimborso serve verificare la sussistenza di tali requisiti.

Il Comune può, per esempio, verificare se un appartamento risulti effettivamente abitato in presenza delle seguenti circostanze:

- consumi relativi a:
 - elettricità
 - acqua
 - gas
- volume delle acque reflue

1 Corte Costituzionale sent. n. 209 del 13.10.2022

2 Art. 1, comma 741 Legge 160 del 27.12.2019 precedente art. 13, comma 2 D.Lgs. 201/2011

3 Art. 4, comma 1, lettera a) LP 3/2014

4 Art. 5, comma 1 LP 16 del 23.12.2022

- volume dei rifiuti

Solo a seguito di un'attenta verifica è possibile evadere le richieste di rimborso.

Il rimborso dell'imposta versata è stato reso possibile grazie all'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022.

Esso deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 (cinque) anni⁵ dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto di restituzione.

Presentando istanza di rimborso in data odierna, il contribuente potrà chiedere la restituzione delle imposte versate a partire dalla seconda rata del 2019, in quanto per i pagamenti precedenti è intervenuta la prescrizione.

Verificata la sussistenza dei menzionati requisiti, il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.⁶


Tuttavia, decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, quest'ultima si intende tacitamente respinta. A partire da tale data, il contribuente può proporre ricorso.⁷

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁵ Art. 1, comma 164, Legge 296/2006

⁶ Art. 1, comma 164, Legge 296/2006

⁷ Art. 21, comma 2 e art. 19, comma 1, lettera g) D.Lgs. 546/1992